

STATUTO DEL

CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

I. NATURA, DURATA IN CARICA E COMPETENZE

Articolo 1

§ 1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE), costituito a norma del can. 537 del Codice di diritto canonico, esprime la partecipazione e la collaborazione dei fedeli con il Parroco nell'amministrazione dei beni della Parrocchia, con particolare riguardo ai profili tecnici, soprattutto giuridici ed economici, secondo le norme del diritto universale e particolare.

§ 2. Il CPAE è costituito dal Vescovo, presieduto dal Parroco e ha carattere consultivo. Il Parroco si avvale ordinariamente del CPAE come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia, ne ricerca e ne ascolta attentamente il parere (cf. CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, 105).

§ 3. Il CPAE dura in carica cinque anni. Allo scadere del mandato, il Parroco dà avvio alle procedure necessarie per il rinnovo del CPAE.

§ 4. Composto il nuovo CPAE, il Parroco ne richiede per iscritto la costituzione al Vescovo, per tramite della Cancelleria vescovile, indicando gli incarichi specifici dei membri designati (cf. art. 6).

§ 5. Ricevuto il decreto di costituzione del Vescovo, presenta quanto prima alla comunità parrocchiale il nuovo CPAE secondo le modalità che ritiene opportune.

Articolo 2

§ 1. Il CPAE è convocato e presieduto dal Parroco.

§ 2. Il CPAE ha i seguenti compiti:

- a. vigilare sulla regolare tenuta dei registri contabili, sull'adempimento degli obblighi fiscali e sulla cassa parrocchiale;
- b. approvare, alla fine di ciascun esercizio finanziario, previo esame dei libri contabili stessi e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare alla comunità parrocchiale e all'Ufficio amministrativo diocesano entro i termini indicati dal medesimo;
- c. studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare i fedeli al dovere di contribuire alle varie necessità della Parrocchia, della Diocesi e della Chiesa universale (cann. 222, 1260-1261 CIC);
- d. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione, che di fatto modificano lo stato patrimoniale della Parrocchia e/o ne aggravano le responsabilità economiche. Tali atti devono ottenere il permesso scritto del Vescovo (cf. can. 1281, § 1 CIC; *Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano*, prot. n. 7/2026 dell'11 gennaio 2026);
- e. svolgere un'opera di sensibilizzazione e responsabilizzazione dell'intera comunità parrocchiale al fine di far crescere, all'interno di essa, la cultura della trasparenza amministrativa.

II. MEMBRI

Articolo 3

Il CPAE è composto dai membri sottoelencati:

- a. il Parroco;
- b. i vicari parrocchiali;
- c. tre o cinque membri designati dal Parroco.

Articolo 4

Possono essere membri del CPAE coloro che:

- a. hanno completato l’Iniziazione cristiana e partecipano attivamente alla vita parrocchiale;
- b. hanno compiuto 18 anni di età;
- c. sono domiciliati in parrocchia o operanti stabilmente in essa;
- d. vivono in piena comunione con la Chiesa Cattolica, senza avere impedimenti canonici o morali;
- e. sono capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale;
- f. sono esperti, per quanto è possibile, in materie amministrative, tecniche e di diritto.

Articolo 5

§ 1. L’incarico di membro del CPAE è incompatibile con il mandato parlamentare e con quello nelle Regioni e negli altri Enti locali e territoriali di qualsiasi livello, nonché con organi decisionali di partito o di organizzazioni che persegano finalità direttamente politiche.

§ 2. L’incarico di membro del CPAE è incompatibile con l’assunzione di rapporti lavorativi a titolo oneroso con la Parrocchia, senza una speciale licenza data per iscritto dal Vescovo.

§ 3. Sono esclusi dal CPAE i congiunti del Parroco e degli altri presbiteri operanti in Parrocchia fino al quarto grado di consanguineità o di affinità.

Articolo 6

Nella composizione del CPAE devono essere indicati i seguenti incarichi (cf. art. 1, § 4):

- a. l’Incaricato parrocchiale per la Promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, il quale mantiene i rapporti con l’omologo Ufficio diocesano;
- b. il Rappresentante del CPAE presso il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP), il quale mantiene i rapporti tra i due organismi parrocchiali;
- c. il Segretario.

Articolo 7

§ 1. I singoli consiglieri decadono dall'incarico:

- a. per dimissioni, presentate per iscritto al Parroco, al quale spetta decidere se accettarle o respingerle;
- b. per trasferimento ad altro ufficio per i presbiteri;
- c. per assenza ingiustificata per tre sessioni consecutive;
- d. per cessazione dei requisiti di cui all'art. 4 (punti a, c, d) del presente Statuto.

§ 2. In caso di decadenza di un consigliere, il Parroco, individuato il sostituto, ne richiede per iscritto l'ingresso nel CPAE al Vescovo, per tramite della Cancelleria vescovile, come da art. 1, § 4 del presente Statuto.

§ 3. Il consigliere subentrato dura in carica fino allo scadere del mandato del CPAE.

III. ORGANI DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Articolo 8

Sono organi del CPAE:

- a. l'Assemblea dei membri;
- b. il Segretario;
- c. le eventuali commissioni.

III/a. Assemblea dei membri

Articolo 9

§ 1. Il CPAE agisce attraverso l'Assemblea dei membri.

§ 2. Il CPAE è convocato dal Parroco, a cui spetta determinare le questioni da trattare.

§ 3. Il CPAE si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno.

§ 4. Il CPAE può essere convocato in sessione straordinaria su iniziativa del Parroco.

§ 5. Perché l'Assemblea possa agire validamente, occorre la maggioranza assoluta dei membri designati dal Parroco.

Articolo 10

§ 1. I membri del CPAE hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

§ 2. L'assenza deve essere giustificata al Segretario con congruo anticipo.

III/b. Segretario

Articolo 11

Il CPAE ha un Segretario nominato dal Parroco tra i suoi membri.

Articolo 12

Spetta al Segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri;
- b. curare la redazione dell'ODG stabilito dal Parroco;
- c. trasmettere ai consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione con allegata la proposta di verbale della sessione precedente, l'ODG delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- d. tenere il registro delle presenze e ricevere le giustificazioni di assenza;
- e. redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del CPAE e tenerne aggiornato l'archivio.

III/c. Commissioni

Articolo 13

§ 1. In particolari circostanze, il Parroco può costituire, scegliendo tra i membri del CPAE, un gruppo di studio (commissione) che affronti specifiche problematiche, con la possibilità di avvalersi di esperti, chierici o laici, esterni al CPAE stesso. In tale circostanza, il Parroco provvederà alla nomina di un coordinatore interno al CPAE.

§ 2. Le commissioni sono permanenti o temporanee. Quelle permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato del CPAE; quelle temporanee fino all'esaurimento dell'incarico loro affidato.

IV. LE SESSIONI

Articolo 14

§ 1. Prima dell'inizio di ogni sessione viene messo a disposizione dei consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario.

§ 2. I consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'ODG. Nell'ambito della discussione, se il Parroco lo ritiene opportuno, il Segretario può dare lettura degli interventi ricevuti, che vengono comunque recepiti nel verbale.

§ 3. Qualora esistano ragioni d'urgenza, il Parroco può convocare immediatamente una sessione, derogando ai compiti del Segretario relativi alla convocazione della stessa.

§ 4. Ogni consigliere rappresenta tutta la Parrocchia, senza vincolo di mandato. Negli interventi deve offrire al Parroco il proprio personale parere, pur prestando attenzione al pensiero della comunità parrocchiale.

Articolo 15

I consiglieri e i partecipanti al CPAE sono tenuti al massimo riserbo sulle questioni discusse.

V. RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI PARROCCHIALI

Articolo 16

§ 1. Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale della Parrocchia, il CPAE e il CPP cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro.

§ 2. Il Parroco, in particolari circostanze, può convocare in sessione congiunta il CPAE e il CPP. In tal caso, funge da segretario della sessione il Segretario del CPP.

VI. NORME FINALI

Articolo 17

La partecipazione alle attività del CPAE è un servizio gratuito reso alla comunità parrocchiale con senso di piena responsabilità.